

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“*AUTOSTRAD E TF 2015-2023*”

(CODICE ISIN “IT0005108490”)

Art.1 - IMPORTO, TAGLI E TITOLI E REGIME DI CIRCOLAZIONE

Il prestito obbligazionario “*Autostrade TF 2015-2023*” (il “**Prestito**”), è di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]¹, è emesso da Autostrade per l’Italia S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da [●] Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008, come aggiornato dal provvedimento del 22 ottobre 2013 e ulteriori modifiche e integrazioni.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. da, intermediari italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art.2 - PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse a un prezzo pari al [●]% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro [●] per ciascuna Obbligazione.

¹ Nota: i dati ancora mancanti nel presente Regolamento del Prestito, e precisamente:

- l’ammontare nominale del Prestito e il numero di obbligazioni del Prestito (Art. 1);
- il prezzo di emissione delle obbligazioni (Art. 2);
- la data di emissione e di godimento (Art. 3);
- la data di scadenza (Art. 4); e
- il tasso nominale annuo di interesse (Art. 5)

saranno comunicati con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente www.autostrade.it e su “Il Sole 24 Ore” e/o “MF” (o su altro quotidiano a diffusione nazionale) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta del Prestito, nonché diffuso tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Art.3 - GODIMENTO

Il Prestito è emesso e ha godimento dal [●] (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

Art.4 - DURATA

Il Prestito ha durata pari a 8 anni (ovvero 96 mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [●] (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

Art.5 - INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del [●]% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito e ultimo pagamento alla Data di Scadenza del Prestito. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna obbligazione, pari a Euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) (*Act/Act unadjusted*). In particolare, qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario TARGET di volta in volta vigente (ciascuno di essi un “**Giorno Lavorativo di Pagamento**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo di Pagamento immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), restando inteso che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo di Pagamento e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo di Pagamento immediatamente successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

Art.6 - RIMBORSO

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora la Data di Scadenza del Prestito non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo di Pagamento, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo di Pagamento immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito, né a favore dell'Emittente né a

favore dell'obbligazionista.

Art.7 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Art.8 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

Art.9 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art.10 - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta a eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione dell'Emittente o dal rappresentante comune degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

In conformità all'art. 2415, comma 3, del Codice Civile, si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il

verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modificazioni delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Inoltre, per le obbligazioni ammesse a un sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Roma, in contraddittorio del rappresentante comune.

Secondo il disposto dell'art. 2417 del Codice Civile, il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile. Il rappresentante comune, se non è nominato nell'assemblea degli obbligazionisti a norma dell'art. 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il rappresentante comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2418 del Codice Civile prevede che il rappresentante comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il rappresentante comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il rappresentante comune ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto dall'art. 2419 del Codice Civile, non sono precluse azioni individuali degli obbligazionisti, purché tali azioni non siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti previste dall'art. 2415 del Codice Civile.

Art.11 - REGIME FISCALE

Sono a carico unicamente dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi e altri frutti.

Art.12 - QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-002420 dell'11 maggio 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa con separato avviso.

Art.13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

La scelta della giurisdizione esclusiva del Foro di Roma non potrà limitare (e non potrà essere interpretata nel senso di limitare) il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio eletto del relativo investitore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

Art.14 - VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente *www.autostrade.it* o su un quotidiano a diffusione nazionale.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta modificate.

